REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/183 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2017

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ([1]), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ([2]), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

([1]) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
([2]) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2017

Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
Articolo (cosiddetto «tappeto a incastro») in EVA (etilene-vinil-acetato) a forma di quadrati aventi dimensioni di 100 × 100 cm con superficie antiscivolo e uno spessore di circa 3 cm. I pezzi sono muniti di un sistema a incastro basato sul principio dei puzzle e sono appoggiati stabilmente su un'altra superficie per formare in tal modo un tappeto. L'articolo è destinato ad assorbire gli urti durante diverse attività sportive (quali per esempio yoga, ginnastica o arti marziali) grazie alla struttura cellulare del tappeto intesa a proteggere il corpo. L'articolo è inoltre idoneo per isolare dal rumore, dal calore e dall'umidità e funge quindi da protezione contro i danni alla superficie sottostante e per proteggere le persone che eseguono diverse altre attività, per esempio quando utilizzato negli asili nido o da artisti. Cfr. illustrazione (*)	3918 90 00	La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 3918 e 3918 90 00. La classificazione nella voce 9506 come oggetto ed attrezzo per l'educazione fisica, la ginnastica, l'atletica, gli altri sport o i giochi all'aperto è esclusa poiché il rivestimento per pavimenti in materie plastiche non assemblato non è destinato esclusivamente alla pratica sportiva bensì anche alla protezione delle superfici e delle persone che svolgono altre attività. L'articolo deve pertanto essere classificato in base alla sua materia costitutiva (plastica). Deve quindi essere classificato nel codice NC 3918 90 00 fra i rivestimenti per pavimenti di materie plastiche.

(*) L'illustrazione è fornita a scopo puramente informativo.

